Codice DB1014

D.D. 29 ottobre 2013, n. 446

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Pozzo Municipio" - codice univoco BI-P-00097 - ubicato nel Comune di Castelletto Cervo (BI) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", d'intesa con il Comune di Castelletto Cervo (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 18 aprile 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Pozzo Municipio" – codice univoco BI-P-00097 – ubicato nella particella catastale n. 65 del foglio di mappa n. 15 censiti al C.T. del medesimo comune di Castelletto Cervo (BI).

Il pozzo di cui sopra, profondo 122,00 metri e con cinque tratti filtranti posti a profondità comprese tra -84,00 metri e -111,00 metri dal piano-campagna, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012. L'area di salvaguardia proposta ricomprende sia superfici a prevalente connotazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Castelletto Cervo (BI) con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia la presenza di strutture residenziali, produttive (uffici e cortili per le manovre dei mezzi a servizio dell'attività estrattiva) e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima emungibile dal pozzo – pari a 6,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata alla vigente normativa;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta ridefinizione aree di salvaguardia su planimetria catastale – scala 1:1.000 – Ridefinizione aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Pozzo Municipio", Codice univoco BI-P-00097 – SII150 – Reg. R. 11/12/2006 n. 15/R", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Castelletto Cervo (BI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 31 marzo 2012.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 29 ottobre 2010, ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione inizialmente presentata poiché non è stato possibile esprimere una valutazione in merito agli interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo poiché non erano illustrati nella pratica esaminata.

Esaminate le integrazioni fornite, con nota in data 28 gennaio 2011, ha considerato la proposta di definizione presentata adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R, esprimendo tuttavia alcune considerazioni ed evidenziando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta del pozzo dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- siano rimossi i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani presenti all'interno della zona di tutela assoluta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 2 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata; nella medesima nota, l'Azienda Sanitaria Locale ha tuttavia evidenziato che in passato sono state riscontrate nelle acque emunte dal pozzo notevoli criticità relative ai parametri ferro, manganese e idrogeno solforato; per ovviare a tale problematica ha suggerito all'Ente gestore del servizio acquedottistico un attento monitoraggio dei parametri di cui sopra nonché il mantenimento e la corretta manutenzione degli impianti di depurazione posti da tempo in loco al fine di correggere i problemi suddetti.

Premesso che non vi sono terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Castelletto Cervo (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A.), ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 3355, in data 29 agosto 2005, la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "*Pozzo Municipio*" – codice univoco BI-P-00097 – ubicato nel Comune di Castelletto Cervo (portata media pari a 5,00 l/s, volume massimo annuo di prelievo pari a 157.680,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 23 maggio 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio del pozzo, pari a 6,00 l/s;

accertato che il pozzo acquedottistico denominato "*Pozzo Municipio*" – codice univoco BI-P-00097 – ubicato nel Comune di Castelletto Cervo (BI) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263

dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli uffici e ai cortili per le manovre dei mezzi a servizio dell'attività estrattiva;
- la presenza di strutture residenziali produttive (uffici e cortili per le manovre dei mezzi della cava) e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3355, in data 29 agosto 2005, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "*Pozzo Municipio*" – codice univoco BI-P-00097 – ubicato nel Comune di Castelletto Cervo (portata media pari a 5,00 l/s, volume massimo annuo di prelievo pari a 157.680,00 metri cubi);

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 29 ottobre 2010 – prot. n. 118994 e in data 28 gennaio 2011 – prot. n. 8458;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 2 dicembre 2010 – prot. n. 36269;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Castelletto Cervo (BI) n. 3, in data 31 marzo 2012, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 18 aprile 2013 – prot. n. 456, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – "Biellese, Vercellese, Casalese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"

determina

- a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*Pozzo Municipio*" codice univoco BI-P-00097 ubicato nel Comune di Castelletto Cervo (BI), è definita come risulta nell'elaborato "Proposta ridefinizione aree di salvaguardia su planimetria catastale scala 1:1.000 Ridefinizione aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Pozzo Municipio", Codice univoco BI-P-00097 SII150 Reg. R. 11/12/2006 n. 15/R", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 6,00 l/s, corrispondente alla portata massima di esercizio del pozzo.

- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli uffici e ai cortili per le manovre dei mezzi a servizio dell'attività estrattiva.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Castelletto Cervo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Agata Milone